

Con sentenza n. 2383/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che l'avviamento al lavoro di un soggetto iscritto nelle apposite liste del collocamento obbligatorio, da parte di una azienda che poi non procede alla relativa assunzione del lavoratore stesso, fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento del danno. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la somma da riconoscere al lavoratore deve coincidere alle retribuzioni che sarebbero spettate allo stesso in caso di assunzione. Spetterà all'azienda dimostrare la negligenza nella ricerca di altra occupazione o l'eventuale "aliunde perceptum" in capo al lavoratore.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.2383 del 09/02/2015

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)